



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

NUMERO 1027 REGISTRO GENERALE DEL 13/10/2023
NUMERO 149 REGISTRO SETTORE DEL 13/10/2023

OGGETTO: UFFICIO CIMITERI - RITIRO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI CIMITERI - AVVIO NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/11/2023 - 31/10/2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 364 RG del 29/04/2021 di affidamento del servizio biennale di gestione dei cimiteri di questo Comune alla cooperativa sociale LS ONLUS di Sanremo, con scadenza al 31/07/2023, per un corrispettivo mensile di Euro 5.953,12 oltre iva (Euro 7.262,80 iva compresa), e annuale di Euro 71.437,50 oltre iva (quindi di Euro 87.153,75 iva compresa);

Considerato che il suddetto appalto è stato prorogato di tre mesi, con scadenza al 31/07/2023, in forza di determinazione n. 397 RG del 19/04/2023, alle stesse condizioni del contratto principale;

Vista la propria determinazione n. 787 RG del 29/07/2023 di affidamento urgente del nuovo appalto di che trattasi, della durata di un anno (dal 01/08/2023 al 31/07/2024), CIG 9963516980, al consorzio sociale OMNIA ONLUS con sede a Genova;

Preso atto che, come comunicato per le vie brevi dal suddetto consorzio subito dopo la ricezione della comunicazione di avvenuto affidamento e confermato per iscritto dal medesimo con nota del 02/08/2023, la società cooperativa consorziata individuata quale esecutrice del nuovo appalto in oggetto è la suddetta cooperativa sociale LS ONLUS di Sanremo, appaltatrice del servizio in oggetto, in scadenza il 31/07/2023;

Considerato che, in relazione a tale situazione di coincidenza soggettiva (tra società appaltatrice uscente e società consorziata, indicata dal consorzio affidatario quale esecutrice del nuovo appalto), si è ritenuto di dover effettuare i necessari approfondimenti normativi, in particolare al fine di verificare la necessità o meno di disporre un provvedimento di annullamento o revoca dell'affidamento per eventuale contrasto col principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

Osservato quindi che con propria determinazione n. 791 RG del 31/07/2023 si è, tra le altre cose, stabilito di:

- sospendere immediatamente l'efficacia, per la durata massima di tre mesi, della determinazione n. 787 RG del 29/07/2023 di affidamento dell'appalto in oggetto al consorzio sociale OMNIA di Genova, per i suddetti necessari chiarimenti in materia di rotazione degli affidamenti;
- prorogare in via straordinaria l'appalto in essere, alle medesime condizioni di cui alla determinazione di affidamento n. 364 RG del 29/04/2021, con la società cooperativa LS ONLUS di Sanremo, dal 01/08/2023 e per la durata massima di tre mesi;

Esaminati gli atti, vista la normativa vigente e la giurisprudenza in materia, si osserva che:

- 1) il sottoscritto responsabile avrebbe ritirato il procedimento di affidamento prima dell'adozione della determinazione di affidamento ove fosse venuto a conoscenza dal suddetto consorzio, prima dell'aggiudicazione, del nome della società cooperativa consorziata esecutrice, non invitata alla procedura in applicazione dell'obbligo di rotazione di cui all'art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto società affidataria uscente;
- 2) come desumibile dalla recente giurisprudenza in materia (in particolare sentenza del TAR Lazio - Sezione I - n. 5555 del 31/03/2023) e dalla relazione illustrativa di accompagnamento al testo del nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) tra le finalità ed esigenze dell'obbligo normativo in questione sono da rilevare:
 - la necessità di evitare la formazione e il consolidamento in capo agli operatori economici di rendite di posizione (configurantesi, a parere dello scrivente, anche nelle sole posizioni di esecutori, ancorché non affidatari né parti contraenti dell'appalto);
 - la necessità di consentire la turnazione tra i diversi operatori economici nella realizzazione del servizio (e non semplicemente nella posizione di affidatario);
 - la necessità di consentire la concorrenza di medie e piccole imprese e micro imprese;
- 3) l'obbligo di rotazione in esame, con le finalità appena sopra richiamate, affinché non sia nella sostanza facilmente aggirabile tramite strutture o sovrastrutture schermanti, sembra doversi riferire non solo alla fase dell'affidamento ma anche a quella dell'esecuzione dell'appalto (cosicché un'impresa, di per sé priva del presupposto normativo per poter essere invitata e dichiarata aggiudicataria in quanto "uscente" ex art. 49 D. Lgs. 36/2023, non possa poi, quale parte o consociata di altro soggetto sovra individuale, affidatario, tornare immediatamente nella posizione di esecutrice-fruitrice dell'appalto);

Osservato che, con particolare riferimento a quanto rilevato al soprastante punto 1), l'ente procedente non solo ha libera facoltà di non pervenire ad alcuna aggiudicazione, revocando la procedura in corso per qualsiasi insindacabile motivazione, ma è altresì legittimato (ove non abbia già perfezionato il contratto, come nel caso di cui trattasi) a ritirare in autotutela, tramite annullamento o revoca, l'aggiudicazione o l'affidamento, ove sussistano le relative motivazioni in ordine all'accertato contrasto a disposizioni di legge del procedimento o del provvedimento di aggiudicazione, ovvero per verificata sopravvenienza di fatti, circostanze e nuovi interessi pubblici implicanti una opportuna revoca del provvedimento;

Ritenuto quindi, a superamento della riserva posta:

- a) di dover disporre il ritiro della sospensione disposta con la citata determinazione 791 RG del 31/07/2023, e contestualmente ritirare in autotutela la suddetta determinazione di affidamento n. 787 RG del 29/07/2023;
- b) di dover avviare e concludere, entro il termine della proroga al 31/10/2023, disposta con determinazione n. 791 RG del 31/07/2023, apposita procedura finalizzata all'affidamento diretto del servizio di un anno di cui trattasi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, a idonea impresa o società, presente in Liguria o in Piemonte, in possesso

di esperienza e tutt'ora attiva nel settore in oggetto (operante in materia da almeno 5 anni), diversa dalla società cooperativa uscente, tramite nuovo capitolato e lettera d'invito, da predisporre dall'ufficio competente, analoghi al capitolato prot. n. 20896 del 17/07/2023, approvato dalla richiamata determinazione 787/2023, e alle lettere d'invito del 17/07/2023, prot. n. 20977 del 18/07/2023;

- c) in caso di irreperibilità nell'ambito delle regioni Liguria e Piemonte di un idoneo operatore di cui al precedente punto b), di dover procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi alla più sopra richiamata società cooperativa uscente, sempre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- d) di dover prenotare, per detto nuovo appalto annuale, la spesa massima di Euro 91.500,00 IVA compresa, corrispondente a Euro 7.625,00 IVA compresa mensili;

Acquisito il seguente CIG relativo alla procedura di nuovo affidamento di cui trattasi: A01D9831E8;

Visti gli articoli 17 comma 6, 49, 50 comma 1 lett. a), 65 comma 5 e 67 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto gli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990;

Visti gli articoli art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni,

DETERMINA

1) di ritirare la sospensione disposta con la determinazione n. 791 RG del 31/07/2023, richiamata in premessa, e contestualmente ritirare in autotutela la determinazione n. 787 RG del 29/07/2023 di affidamento dell'appalto di gestione dei cimiteri comunali, della durata di un anno, al consorzio sociale Omnia (con sede a Genova, Salita Nuova di Nostra Signora del Monte n. 3), per le motivazioni più sopra riportate;

2) di dare atto che è in corso la proroga di tre mesi, fino al 31/10/2023, dell'appalto di gestione dei cimiteri comunali con la società cooperativa LS ONLUS di Sanremo, richiamato in premessa, come da disposizione di cui al punto 2) della determinazione n. 791 RG del 31/07/2023 citata in motivazione;

3) di confermare quindi l'impegno di spesa n. 2004 sul capitolo di bilancio n. 4210.15.1, disposto al punto 6) della citata determinazione n. 791 RG del 31/07/2023, a favore della suddetta società cooperativa LS ONLUS, a copertura dei tre mesi di proroga di cui al punto precedente;

4) di dare atto che l'impegno di spesa assunto a favore del più sopra richiamato consorzio sociale Omnia con determinazione n. 787 RG del 29/07/2023 è stato annullato dalla sopra citata determinazione n. 791 RG del 31/07/2023;

5) di rinviare al competente Ufficio Cimiteri, col supporto dell'Ufficio Gare, i seguenti adempimenti:

a) verifica della presenza nell'ambito delle regioni Liguria e Piemonte di un operatore idoneo (società cooperativa o meno) svolgente l'attività di cui trattasi (gestione cimiteriale), da almeno 5 anni, anche in modo non continuativo (con la prescrizione che detto operatore sia soggetto diverso dalla citata società cooperativa appaltatrice uscente), cui affidare in via diretta la gestione del servizio annuale in oggetto, con decorrenza dal 01/11/2023;

b) predisposizione di capitolato speciale e coerente lettera d'invito, analoghi agli ultimi predisposti, prot. n. 20896 del 17/07/2023 e prot. 20977 del 18/07/2023 (rispetto ai quali è pervenuta l'offerta del consorzio richiamato al punto 1);

c) gestione della trattativa e predisposizione della determinazione di affidamento dell'appalto in oggetto, della durata di un anno (**dal 01/11/2023 al 31/10/2024**), al suddetto operatore idoneo di cui al precedente punto a), alle condizioni contenute negli atti da predisporre di cui al precedente punto b);

d) in alternativa, gestione della trattativa e predisposizione della determinazione di affidamento in oggetto (alle condizioni di cui al soprastante punto b), al più sopra citato

operatore uscente, in caso di irreperibilità di un diverso operatore nell'ambito delle regioni Liguria e Piemonte, a seguito della verifica di cui al punto a), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;

6) di dare atto che il **CIG** relativo alla procedura di nuovo affidamento di cui trattasi è il seguente: **A01D9831E8**;

7) relativamente alle procedure alternative di affidamento diretto di cui al punto 5), lettere b) e c), di prenotare la spesa massima di **Euro 91.500,00 (IVA compresa)** sul capitolo di bilancio 4210.15.1, corrispondente al suddetto periodo di un anno, dal 01/11/2023 al 31/10/2024, con la seguente ripartizione:

- per i mesi di novembre e dicembre 2023, Euro 15.250,00 (impegno n. 629 sub 1R, 2582, bilancio corrente);
- per i mesi da gennaio a ottobre 2024, Euro 76.250,00 (impegno n. 2582P, bilancio 2024);

8) di procedere alle conseguenti pubblicazioni ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

000

La presente determinazione viene conservata in originale dall'Ufficio Segreteria e trasmessa in copia agli uffici Cimiteri, Ragioneria e Notifiche per la pubblicazione all'albo pretorio informatico.

Bordighera, 13/10/2023

F.to Il Dirigente Amministrativo
Dr. Dario Sacchetti
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Bordighera, 13/10/2023

F.to Il Dirigente Finanziario
Dr.ssa Micaela Toni
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993